



SANZIONI

MANCATO RISPETTO DEL PERIODO DI PAUSA

pagamento di una somma da **€ 164** a **€ 658**

Superamento del periodo di guida GIORNALIERO

LIMITE	TEMPI NEL DETTAGLIO	SANZIONE PECUNIARIA
Entro 10 %	54 minuti per giornata lavorativa di 9 ore 60 minuti per giornata lavorativa di 10 ore	Da € 41 a € 165
Tra 10% e 20 %	Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per giornata lavorativa di 9 ore Da 1 ora e 1 minuto a 2 ore per giornata lavorativa di 10 ore	Da € 325 a € 1.301
Oltre 20 %	Da 1 ora e 49 minuti per giornata lavorativa di 9 ore Da 2 ore e 1 minuto per giornata lavorativa di 10 ore	Da € 433 a € 1.735

Superamento del periodo di guida SETTIMANALE

LIMITE	TEMPI NEL DETTAGLIO	SANZIONE PECUNIARIA
Entro 10 %	5 ore e 36 minuti	Da € 41 a € 165
Tra 10% e 20 %	Da 5 ore e 37 minuti a 11 ore e 12 minuti	Da € 271 a € 1.084
Oltre 20 %	Da 11 ore e 13 minuti	Da € 433 a € 1.735

Superamento del periodo di guida BI-SETTIMANALE

LIMITE	TEMPI NEL DETTAGLIO	SANZIONE PECUNIARIA
Entro 10 %	Fino a 9 ore	Da € 41 a € 165
Tra 10% e 20 %	Da 9 ore e 1 minuto a 18 ore	Da € 271 a € 1.084
Oltre 20 %	Da 18 ore e 1 minuto	Da € 433 a € 1.735



Per mancato rispetto del PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

LIMITE	TEMPI NEL DETTAGLIO	SANZIONE PECUNIARIA
Entro 10 %	Fino ad 1 ora e 6 minuti per periodi di 11 ore Fino ad 1 ora e 12 minuti per periodi di 12 ore Fino a 54 minuti per periodi di 9 ore	Da € 218 a € 868
Tra 10% e 20 %	Da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti per periodi di 11 ore Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti per periodi di 12 ore Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti per periodi di 9 ore	Da € 379 a € 1.519
Oltre 20 %	Da 2 ore e 13 minuti per periodi di 11 ore Da 2 ore e 25 minuti per periodi di 12 ore Da 1 ora e 49 minuti per periodi di 9 ore	Da € 433 a € 1.735

Per mancato rispetto del PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

LIMITE	TEMPI NEL DETTAGLIO	SANZIONE PECUNIARIA
Entro 10 %	<i>Nessuna sanzione</i>	<i>Nessuna sanzione</i>
Tra 10% e 20 %	Da 4 ore e 31 minuti a 9 ore per periodi di 45 ore Da 2 ore e 25 minuti a 4 ore e 48 minuti per periodi di 24 ore	Da € 379 a € 1.519
Oltre 20 %	Da 9 ore e 1 minuto per periodi di 45 ore Da 4 ore e 49 minuti per periodi di 24 ore	Da € 433 a € 1.735

Aggravante:

TUTTE LE SANZIONI SONO AUMENTATE DI UN TERZO QUANDO LA VIOLAZIONE È STATA COMMESSA FRA LE ORE 22:00 E LE ORE 07:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.



Per quanto appena elencato, saranno effettuate dagli organi competenti segnalazioni:

- All'Ufficio Provinciale del lavoro
- All'Ufficio della Motorizzazione Civile
- All'Ufficio della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione

e nel relativo verbale verrà fatta menzione del

- Ritiro della patente e della carta di circolazione
- Intimazione di non proseguire il viaggio fino al completamento dei periodi di sospensione della guida o dei periodi di riposo
- Indicazione del luogo di sosta idoneo
- Indicazione dell'ufficio presso cui ritirare i documenti

Nel caso di **circolazione malgrado l'intimazione a non proseguire il viaggio**, sanzione da **€ 1.919,00** a **€ 7.679,00** oltre al ritiro della patente (se non ancora ritirata).

Gli organi di polizia stradale, esaminando i documenti di registrazione dei 28 giorni precedenti il giorno del controllo, possono accertare e contestare violazioni anche se commesse in altro stato della Comunità (se non già applicata dalla polizia dello stesso o di altro stato membro).

DUNQUE È BENE RICORDARE CHE A SEGUITO DI UN VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA STRADALE (O DA ALTRE POLIZIE LOCALI), ENTRO QUALCHE MESE DALLA SEGNALAZIONE ARRIVERÀ PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA VOSTRA AZIENDA LA VERIFICA DELL'ISPettorato DEL LAVORO



OBBLIGHI E DIVIETI PER L'IMPRESA

1. Per l'impresa è vietato retribuire i conducenti salariati oppure concedergli premi o maggiorazioni di salario considerando le distanze percorse oppure il volume delle merci trasportate, se le retribuzioni rischiano di mettere in pericolo la sicurezza stradale o spingono il conducente a compiere infrazioni, di cui sono responsabili le imprese di trasporto.
2. L'impresa deve provvedere al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio tachigrafo. L'impresa deve rilasciare ai conducenti un numero di fogli di registrazione sufficiente alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.
3. L'impresa deve conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
4. Le imprese di trasporto devono procedere ad organizzare l'attività dei conducenti con modalità che consentano a ciascuno di essi di rispettare le disposizioni ⁽³⁾ in materia di apparecchi cronotachigrafi, nonché le norme ⁽⁴⁾ in materia di tempi di guida e riposo (sanzione amministrativa da **€ 333** a **€ 1.331**).
5. L'impresa deve fornire ai conducenti tutte le istruzioni più opportune per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo e di tempi di guida e di riposo.
6. Le imprese di autotrasporto hanno l'obbligo di effettuare regolari controlli per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni normative.
7. Inoltre ⁽⁵⁾ le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i subappaltatori e le agenzie di collocamento degli autisti debbono assicurarsi che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni del Reg. Ce n. 561/06.
8. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai propri conducenti, anche quando la violazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ⁽⁶⁾. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non conserva i documenti prescritti o li conserva scaduti, incompleti o alterati, è punita con una sanzione amministrativa compresa tra € 334 e € 1.334 per ciascun dipendente e per ciascuna violazione alla quale la condotta illecita si riferisce. ⁽⁷⁾
9. L'azienda deve trasferire i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale entro e non oltre 3 mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre 3 settimane. ⁽⁸⁾

³Regolamento CE n. 3821/1985

⁴Capo II del regolamento CE n. 561/2006

⁵Art. 10 c. 4, del regolamento CE n. 561/2006

⁶Art. 10, par. 3, del regolamento CE n. 561/2006

⁷Regolamento n. 561/2006 Regolamento n. 165/2014

⁸Art. 1 DM 31/3/2006



OBBLIGHI E DIVIETI PER IL CONDUCENTE

1. I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti devono allegare il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.
2. I conducenti devono utilizzare i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente.
Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
3. I conducenti devono:
 - preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel Paese di immatricolazione del veicolo;
 - azionare i dispositivi di commutazione (tempo di guida - altri tempi di lavoro - tempo di disponibilità, ovvero: il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; - il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo).
 - apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
 - ✓ cognome e nome;
 - ✓ data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
 - ✓ numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;
 - ✓ la lettura del contachilometri:
 - prima del primo viaggio registrato sul foglio,
 - alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio.
 - rispettare la normativa in materia di tempi di guida e di riposo
 - portare con sé ed esibire a richiesta delle Autorità un documento attestante il rapporto dipendente/azienda (busta paga).
 - avere con sé il modulo **«controllo delle assenze dei conducenti»** da cui si desume l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006. Tale modulo deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 52,00**.
Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.



SANZIONI PER TACHIGRAFI

- Tachigrafo mancante o non a norma o non funzionante (conducenti e impresa) da € 866 a € 3.464.
- Tachigrafo alterato o con sigilli manomessi (conducenti e impresa) da € 1.732 a € 6.928.
- Omesso inserimento del foglio di registrazione da € 866 a € 3.464.
- Omesso inserimento della carta conducente da € € 866 a € 3.464.
- Mancata conservazione dei dischi cronotachigrafi da € 52 a € 102.
- Omessa esibizione dei dischi cronotachigrafici da € 52 a € 102 (oltre eventuale procedimento penale).
- Irregolare registrazione o sovrapposizione dei dati da € 52 a € 102.
- Uso di un disco cronotachigrafo deteriorato, illeggibile, sporco o incompleto da € 52 a € 102.
- Mancata consegna di copia dei dati al conducente da € 52 a € 102.
- Mancanza busta paga autista da € 52 a € 102.
- Disco cronotachigrafo inserito per più di 24 ore o non ritirato alla fine del periodo di lavoro giornaliero da € 52 a € 102.
- Mancata memorizzazione manuale dei riposi giornalieri (su disco e/o su scheda tachigrafica) € 52.